

Per le pensioni di prof e Ata vietato parlare di rinvio

di Nicola Mondelli

Le modifiche apportate alla normativa vigente in materia previdenziale dall'art. 12 del decreto legge 30 luglio 2010, n. 78, che avranno effetto dal 1° gennaio 2011, si applicano solo parzialmente al personale della scuola. Ai docenti e al personale Ata, ausiliari, tecnici e amministrativi, non si applicano, infatti, le disposizioni contenute nel citato articolo 12 secondo le quali il diritto al trattamento pensionistico compete, per i lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti per l'accesso al diritto alla pensione e diciotto mesi per i lavoratori autonomi (per tali requisiti si rinvia all'articolo pubblicato su Azienda Scuola di martedì 7 settembre).



Dispongono, appunto, i commi 1 e 2 dell'articolo 12 che al personale del comparto scuola continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Come è noto, per il personale del comparto scuola, recita il comma 9, resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nei casi di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Pertanto, per il personale che cesserà dal servizio per raggiunti limiti di età o per dimissioni volontarie dal 1° settembre 2011, il trattamento pensionistico verrà liquidato da quella data anche se i requisiti per il diritto alla pensione dovessero maturare entro il 31 dicembre del 2011. La ratio di questa deroga continua ad essere quella che è alla base della legge 449/1997 e cioè che i docenti e il

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non possono, per evidenti motivi di continuità didattica, cessare dal servizio nel corso dell'anno scolastico, a meno che non si tratti di cessazione per dispensa per motivi di salute. Una deroga che dovrà presumibilmente essere rivista a decorrere dal 1° gennaio 2015 data entro entrerà in vigore l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico indicati nel più volte citato art. 12 agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici.